

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 30

29 settembre 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SCONCIAFORNI,
DONINI

**NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONI,
INCENTIVI ALLE IMPRESE E SOSTEGNO ALL'IM-
PRENDITORIALITÀ COLLETTIVA IN CAPO AI
LAVORATORI DIPENDENTI**

Oggetto assembleare n. 464

Relazione

La presente legge regionale ha lo scopo di disciplinare le procedure per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi e finanziamenti pubblici alle imprese presenti sul territorio emiliano-romagnolo, in conformità a criteri che tengano conto dell'agire "sociale", definendo, oltre alla progressività degli stessi, meccanismi utili a contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni produttive.

L'obiettivo è incentivare forme di contrasto dei processi di delocalizzazione utile per la difesa dell'occupazione e per la continuità produttiva di realtà altrimenti destinate in prospettiva al ridimensionamento o alla chiusura.

Sebbene consentito alla luce delle leggi del mercato in vigore, lo spostamento di attività produttive alla ricerca di manodopera a basso costo e disponibile a maggiori tassi di sfruttamento non solo non è eticamente difendibile, in quanto ha prodotto un impoverimento ed un arretramento economico su scala nazionale che non lascia immune nemmeno la nostra regione.

Attualmente, non esiste in Italia alcuno strumento utile a prevenire o evitare concretamente i rischi di delocalizzazione delle imprese: gli unici strumenti fin qui utilizzati sono stati puramente di carattere "difensivo" la cui messa in pratica avviene spesso a delocalizzazione imminente, ed ormai inevitabile, operando nell'ottica della semplice "limitazione del danno" dal punto di vista occupazionale.

In questo quadro le organizzazioni sindacali e le istituzioni il più delle volte non possono far altro che "gestire" i licenziamenti in massa di lavoratori che si trovano, loro malgrado, a dover competere sul piano economico, normativo e retributivo, con manodopera di altri Paesi, in una competizione impari e perdente che risulta essere conveniente solo alle imprese.

La delocalizzazione consiste fondamentalmente nell'apertura di nuove unità produttive, dello stesso soggetto imprenditore, in altri Paesi per mezzo della cessione di ramo d'azienda, oppure attraverso un processo di internazionalizzazione delle imprese attuato tramite joint ventures e accordi commerciali con altre imprese estere: in Italia tale fenomeno continua a crescere costantemente, come dimostrato anche dalle vertenze apertesi sul

territorio regionale.

Molti sono i casi di imprese che cessano l'attività produttiva nonostante siano in attivo e nelle condizioni di proseguire, senza alcuna difficoltà, la produzione. La situazione è resa ancor più grave dal progressivo decadimento del quadro normativo italiano. Poggiando su opzioni che la legislazione nazionale stessa consente, le imprese hanno la possibilità di scegliere, in base al numero degli addetti, tra il licenziamento per giustificato motivo, il licenziamento collettivo e la cessione del ramo d'azienda (possibilità, quest'ultima, resa ancora più appetibile dalla legge 30/2003, che trasforma lo strumento giuridico in un'occasione più veloce e meno onerosa per i datori di lavoro, per esternalizzare le produzioni ed espellere i lavoratori interessati). A ciò si aggiunga; la strutturazione di un meccanismo di deroghe rispetto ai contratti collettivi nazionali, unitamente al crescente impiego di contratti a termine, pone sempre di più il drammatico dilemma fra la messa in discussione dei diritti dei lavoratori e il trasferimento delle unità produttive, dilemma che si risolve in ogni caso nell'impo-
verimento del territorio coinvolto da tale processo.

Attualmente le imprese italiane usufruiscono di fortissimi incentivi e finanziamenti pubblici, utilizzando un'ampia rete di strumenti regionali e nazionali come, ad esempio, la legge 488/92, i patti territoriali, gli accordi di programma senza però che a questi benefici corrisponda in modo conseguente un incremento dei livelli occupazionali ed economici.

Pare indispensabile, alla luce di quanto detto, normare le regole di erogazione dei contributi pubblici, rendendo gli stessi realmente utili allo sviluppo ed alla crescita economica, nonché produttiva, del territorio emiliano-romagnolo.

I contratti d'insediamento proposti dalla presente legge consistono nella definizione di accordi "pubblico-privato" finalizzati a riconoscere incentivi economici a quelle realtà che, fermo restando il mantenimento dei livelli occupazionali, si impegnino a stabilizzare i rapporti di lavoro in un arco di tempo predeterminato ed a non delocalizzare per almeno 25 anni, dal momento dell'erogazione dei contributi, sanzionando la violazione del patto con la restituzione dei finanziamenti ricevuti.

Ferma restando la normativa nazionale e comunitaria in materia di concorrenza, la proposta di legge interviene quindi sulle modalità di erogazione dei contributi pubblici, coerentemente con i principi di utilità sociale degli interventi e di promozione del benessere socio-economico del territorio.

La legge prevede inoltre la definizione di criteri qualitativi in merito alle forme di assunzione e di stabilizzazione dei lavoratori, all'inserimento lavorativo di soggetti vulnerabili e svantaggiato e al rispetto delle norme in materia di sicurezza e di ecosostenibilità delle produzioni; si interviene infine anche sulla destinazione d'uso delle aree produttive, formalizzando la loro esclusiva destinazione d'uso ad attività produttive ed industriali.

PROGETTO DI LEGGE

Capo I

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazioni, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione e alla sua qualità, collabora inoltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio emiliano-romagnolo e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale.

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione riconosce il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio e favorisce l'insediamento delle stesse promuovendo la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l'aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l'incremento del reddito e le condizioni di sicurezza:

a) promuove con le imprese, forme contrattuali vincolanti finalizzate all'erogazione di contributi economici a titolo d'incentivo o finanziamento;

b) definisce criteri prioritari di progressività per il riconoscimento di erogazioni economiche alle imprese, considerando come principi fondamentali i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dell'occupazione femminile nonché di persone in condizione di svantaggio sociale.

2. La Regione Emilia-Romagna, di concerto con Province e Comuni, favorisce e promuove forme di costituzione societarie di tutela sociale assicurando forme di contribuzioni alle lavoratrici ed ai lavoratori al fine di favorire percorsi d'imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti.

3. La presente norma si applica a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di contributi, regionali e/o nazionali la cui erogazione è delegata alla Regione a qualunque titolo e forma, alle imprese sul proprio territorio sotto forma di incentivo o di finanziamento.

Capo II

NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONI
E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 3

Revoca dei contributi regionali

1. La Giunta regionale per le finalità di cui all'articolo 1, procede alla revoca dei contributi la cui erogazione è delegata alla regione a qualunque titolo e forma e richiede la restituzione degli stessi erogati negli ultimi 10 anni, con applicazione degli interessi legali, concessi a qualsiasi titolo alle imprese, nei seguenti casi:

a) delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell'impresa, entro venticinque anni dall'erogazione del contributo;

b) mancato mantenimento delle unità produttive per almeno venticinque anni dall'erogazione del contributo;

c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 4

Contratti di insediamento

1. Gli incentivi alle imprese che si accingono ad insediarsi sul territorio emiliano-romagnolo, sono accompagnati da obblighi contrattuali d'insediamento.

2. I contratti tra imprese e Regione Emilia-Romagna sono condizione imprescindibile per l'erogazione dei contributi pubblici e contengono:

a) il piano industriale e di sviluppo dell'impresa;

b) l'impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno anni 25 dall'insediamento;

c) l'assunzione della responsabilità sociale dell'impresa, intesa quale l'integrazione delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime;

d) l'assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l'impegno alla stabilizzazione entro 3 mesi dall'avvio dell'attività;

e) il metodo di verifica, di concerto con le amministrazioni locali, atto all'individuazione di iniziative di cui alla lettera c) finalizzate alla realizzazione di strutture di utilità sociale.

3. Gli incentivi sono revocati nel caso in cui l'impresa realizzi interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi previsti dai contratti di insediamento sono sospesi altresì nel caso di violazioni accertate; sono revocati in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

4. In deroga ai criteri definiti alla lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dalla Regione e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e nell'ambito della provincia di appartenenza, fermo restando l'aumento o il mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 5

Entità e criteri per l'accesso ai contributi

1. La Giunta Regionale entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, determinerà criteri e modalità di erogazione di tutti i contributi, regionali, e/o nazionali e comunitari, la cui erogazione è delegata alla Regione a qualunque titolo e forma, alle imprese sul proprio territorio definendo criteri di progressività dell'entità dell'incentivo stesso, sulla base dell'assunzione a tempo indeterminato di persone svantaggiate come di seguito elencate:

a) le persone con disabilità;

b) le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) stranieri a cui venga riconosciuto il soggiorno per motivi di protezione sociale;

d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di elevato rischio di precarizzazione;

e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;

f) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;

g) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione produttiva.

2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne e delle persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere f) e g).

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi competenti e la commissione assembleare, può definire ulteriori priorità d'intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all'inserimento o al reinserimento lavorativo di cui in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi competenti e la commissione consiliare, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento a particolari aree con difficoltà socio-economiche dell'Emilia-Romagna.

Art. 6

Verifica in itinere

1. Le imprese che sottoscrivono contratti d'insediamento con la Regione Emilia-Romagna, sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione dei piani di sviluppo.

2. L'eventuale inosservanza delle disposizioni definite dai contratti di insediamento per qualunque motivo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni alla direzione regionale competente, la quale valuterà la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo erogato o la sospensione di erogazioni in corso.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione tramite propri funzionari ed agenti della Guardia di Finanza, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Capo III

IMPRENDITORIALITÀ COLLETTIVA IN CAPO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Art. 7

Modalità d'intervento

1. La Regione Emilia-Romagna, nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 2, nell'ottica del sostegno dello sviluppo economico delle attività produttive e della programmazione delle politiche del lavoro, attiva la creazione di tavoli di crisi con la partecipazione degli Assessorati e delle Direzioni regionali competenti, delle Province, dei Comuni, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, al fine di verificare la fattibilità specifica di forme di imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti atte alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell'occupazione.

2. Nel rispetto del trattato di Lisbona in merito alle politiche di prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata, la Regione Emilia-Romagna stimola, incentiva e sostiene la creazione di forme societarie di tutela sociale a partecipazione pubblica con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori interessati, delle Province e dei Comuni.

3. I contributi economici erogati dalla Regione, saranno parametrati sul valore della spesa che la Regione Emilia-Romagna avrebbe sostenuto nell'ambito di normali programmi di contra-

sto alle crisi aziendali.

Art. 8

Base economica

1. A copertura e sostegno degli interventi di cui all'articolo 7, sono utilizzati i contributi e incentivi economici eventualmente ottenuti dalle imprese e restituiti con le modalità definite dalla presente legge.

Capo IV

TUTELA DELLE AREE PRODUTTIVE

Art. 9

Vincoli alla destinazione d'uso delle aree produttive

1. Le aree destinate ad attività produttive, comprese quelle industriali, non possono avere una destinazione d'uso di durata inferiore a quindici anni, a decorrere dall'approvazione della legge.

2. I Comuni apportano le modifiche relative alla durata del vincolo della destinazione d'uso di cui al comma 1 nei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione del territorio.

3. In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione e trasferimento dell'impresa, di cessione di ramo d'azienda o di qualsiasi altro evento che comporta la riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio, la durata del vincolo di cui al comma 2 è estesa a venti anni dal momento in cui si manifesta l'evento stesso.

4. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle aree di cui al comma 2 sono espressamente richiamati i vincoli di cui al primo e al secondo periodo, pena la nullità dell'atto.

5. Sono consentiti cambi di destinazione d'uso soltanto se l'impresa che decide il trasferimento apre una nuova unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di venti chilometri rispetto all'ubicazione dell'unità produttiva già in essere e se tale nuova apertura consente l'impiego di tutti i dipendenti dell'unità produttiva trasferita.

Art. 10

Acquisizione di aree dismesse per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali

1. In caso di delocalizzazione produttiva, le aree di cui all'articolo 9, con i relativi impianti produttivi e gli immobili a essi asserviti o complementari, possono essere espropriate, ai sensi della legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica utilità, da parte di società pubbliche regionali appositamente costituite per consentire interventi di reindustrializzazione finalizzati al perseguimento di finalità occupazionali e industriali.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 11

Modalità di restituzione dei contributi

1. La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità riportate di seguito:

a) con interventi diretti di sostegno all'avvio di forme di imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 7;

b) con soluzioni di sostegno alla disoccupazione;

c) con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze;

d) con la restituzione monetaria entro un anno, con applicazione degli interessi legali, delle erogazioni ricevute.

Art. 12

Osservatorio per il controllo sulle delocalizzazioni

1. È istituito presso la Regione Emilia-Romagna l'Osservatorio per il controllo delle delocalizzazioni industriali, di seguito denominato « Osservatorio », con il compito di acquisire e di monitorare i dati e le informazioni relativi al fenomeno delle delocalizzazioni industriali, nonché di avanzare proposte che neutralizzino le incidenze negative di tale fenomeno.

2. Con Regolamento di Giunta sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 13

Verifica di applicazione delle legge

1. La Giunta regionale relaziona annualmente all'Assemblea Legislativa in merito allo stato di attuazione della presente legge.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie e con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante " Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4".

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.